

## Nuove indicazioni classificazione rifiuti

In occasione della conversione in legge del DL n.91/2014, c.d. "competitività", con Legge n. 116/2014, pubblicata in GU del 20 agosto 2014, sono state introdotte numerose modifiche per quanto riguarda la normativa ambientale, una di queste riguarda la classificazione dei rifiuti.

Il provvedimento inserisce una premessa all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 di classificazione dei rifiuti. Tale premessa, fra l'altro, ribadisce che:

- la classificazione dei rifiuti è responsabilità del produttore e deve in ogni caso avvenire prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione;
- se un rifiuto è classificato come pericoloso senza codice a specchio, esso è pericoloso senza necessità di ulteriori specificazioni;
- se è classificabile con codici a specchio, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le caratteristiche di pericolo che possiede, secondo le indicazioni fornite dalla premessa stessa.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 17/2/2015; di seguito riportiamo il testo integrale del provvedimento. L'area Q.S.A.E rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI:

*1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.*

*2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.*

*3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.*

*4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:*

*a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:*

- *la scheda informativa del produttore;*
- *la conoscenza del processo chimico;*
- *il campionamento e l'analisi del rifiuto;*

*b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:*

- *la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;*
- *le fonti informative europee ed internazionali;*
- *la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;*

*c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle*

*caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica*

*con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.*

*5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.*

*6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.*

*7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.*

Aderente a: